



*Allegato alla deliberazione C.C. n. 61 del 20/07/1999*

## **REGOLAMENTO**

### **DISCIPLINA CONCESSIONE DEI BENI IMMOBILI DEL COMUNE DI IGLESIAS**

#### **Articolo 1 - Oggetto e finalità'**

1. Il Comune di Iglesias stabilisce attraverso il presente regolamento i criteri di selezione, soggettivi ed oggettivi, e le procedure da applicare per la concessione delle aree e degli immobili appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente con l'osservanza delle disposizioni dettate dalla L. 390 del 11/07/1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

La finalità è quella di promuovere attività di carattere economico, sociale e culturale.

#### **Articolo 2 - Tipologia dei beni immobili concedibili in uso a terzi**

1. Il Comune di Iglesias è proprietario di un complesso di beni immobili classificabili in base alla vigente normativa in:

a - BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, non destinati ai fini istituzionali del Comune e pertanto posseduti dallo stesso in regime di diritto privato.

Tali beni sono concessi in uso a terzi tramite contratti di diritto privato previsti dal Codice Civile.

b - BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, destinati ai fini istituzionali del Comune e al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli artt. 822 e 823 del Codice Civile.

Tali beni sono concessi in uso a terzi, in base all'art. 828 del Codice Civile, in applicazione delle norme particolari che ne regolano l'uso stesso. Normalmente l'utilizzazione, finché permane la loro destinazione a beni patrimoniali indisponibili, avviene mediante atti di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa.

c - BENI DEL DEMANIO COMUNALE, destinati, per loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività.

Stante tale particolare destinazione, questi beni sono considerati fuori commercio e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, principalmente, la concessione amministrativa che mantiene al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l'interesse pubblico, l'uso temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire garanzie essenziali per l'eventuale ripristino delle finalità pubbliche a cui il bene è deputato.

2. Il Comune di Iglesias può altresì dare in sub-concessione a terzi, con le stesse modalità dei beni di proprietà comunale di cui al presente regolamento, anche i beni



immobili di proprietà di terzi, ricevuti in uso a vario titolo (affitto o comodato o locazione etc..).

3. Tutti i beni immobili di cui alle categorie suddette risultano, con le loro destinazioni attuali, dagli appositi elenchi inventariali predisposti dalla Amministrazione Comunale ed aggiornati annualmente ai sensi della normativa sull'ordinamento finanziario e contabile dell'ente locale.

4. Ciascun bene immobile appartenente ad una delle categorie sopra descritte può, con uno specifico provvedimento (di classificazione o declassificazione), trasferirsi da una categoria di appartenenza all'altra sulla base della effettiva destinazione d'uso.

### **Articolo 3 - Forme giuridiche di assegnazione dei beni**

1. Le modalità ed i criteri per la concessione a terzi di beni patrimoniali disponibili è, di norma, effettuata nella forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal titolo III del libro IV del Codice Civile e più precisamente:

- Contratto di locazione (artt. 1571 e segg. C.C.) quando il Comune (locatore) si obbliga a far godere all'altra parte (locatario) contro un corrispettivo e per un dato tempo il bene immobile oggetto di contratto;
- Contratto d'affitto (artt. 1615 e segg. C.C.), qualora la locazione abbia per oggetto un bene produttivo» in tal caso l'affittuario dovrà curare la gestione in conformità della destinazione economica.

2. Modalità e criteri per la concessione in uso a terzi di beni facenti parte del Patrimonio indisponibile o del Demanio Comunale è effettuata nella forma della concessione amministrativa tipica.

Il contenuto dell'atto di concessione deve essenzialmente prevedere:

- l'oggetto, le finalità e il corrispettivo della concessione;
- la durata della concessione e la possibilità di revoca per ragioni di pubblico interesse.

3. Il Comune ha la facoltà di conferire i beni in società a partecipazione pubblica locale, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, per finalità dirette alla produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

### **Articolo 4 - Soggetti destinatari dei beni immobili**

1. Fermo restando che l'Amministrazione si riserva prioritariamente di definire, sulla base di propri progetti, l'utilizzo degli spazi a disposizione, tutti i beni immobili di proprietà comunale, di cui agli inventari appositi e comunque nella disponibilità del Comune di Iglesias, nel rispetto del regime giuridico a ciascuno applicabile, possono essere concessi in uso a soggetti terzi.

Per soggetto terzo si intende ogni persona fisica o giuridica, Ente, Associazione, Cooperativa o altra Organizzazione che persegua propri fini, ancorché di interesse



pubblico, distinti da quelli propri del Comune, salvo che l'Amministrazione Comunale o la legge non li assimilino espressamente, per le loro particolari caratteristiche, alle finalità istituzionali dell'Ente locale.

2. In particolare, vengono individuate le seguenti due grandi partizioni:
- beni concessi per finalità commerciali, aziendali o direzionali private;
  - beni concessi per tutte le altre attività

#### **Articolo 5 - Determinazione dei corrispettivi dei contratti o atti di concessione dell'uso degli immobili comunali**

1. Nella stipula dei contratti per la concessione di beni immobili, il canone da corrisponderci al Comune per l'utilizzo dell'immobile comunale è determinato, sulla base dei valori correnti di mercato per beni di caratteristiche analoghe, con apposita perizia estimativa effettuata dall'Ufficio Comunale competente, che si atterrà ai seguenti elementi essenziali di valutazione:

- a) valore immobiliare del bene da concedere in uso;
- b) parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d'uso prevista nel contratto o nell'atto di concessione: commerciale, produttiva, residenziale, agricola, a servizi o altro;
- c) eventuale impegno da parte dell'utilizzatore alla esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, strutture fisse, costruzioni e ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell'immobile;
- d) ulteriori criteri e parametri aggiuntivi eventualmente deliberati dalla Giunta Comunale.

2. Per gli immobili concessi in uso per finalità diverse ad enti ed associazioni che perseguono fini riconosciuti di rilevante interesse culturale e sociale, la suddetta stima tecnica, come sopra determinata, con riferimento al valore corrente di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, verrà corretta applicando le percentuali di riduzione indicate nell'articolo 9. In ogni caso il canone non deve essere inferiore a lire centomila e non superiore al 20 per cento di quello determinato ai sensi del comma 1.

#### **Art. 6 - Facoltà di riduzione**

1. La Giunta Comunale, con riferimento ai locali ad uso commerciale, ha la facoltà di ridurre il canone, determinato ai sensi dell'alt. 5, fino ad un massimo del 50%, quando ciò sia reso necessario e opportuno da esigenze di promozione e sviluppo di una determinata zona o per attività marginali meritevoli di tutela, definite da atti dell'Amministrazione. La riduzione concessa comporta, a carico del concessionario ed a beneficio della collettività, di alcuni vincoli:

- a) offerta al pubblico, senza alcuna discriminazione nei confronti dell'utenza, delle strutture e dei servizi realizzati nelle suddette aree e/o immobili;
- b) individuazione delle strutture e dei servizi fruibili dall'utenza in generale o da distinte



categorie.

- c) collaborazione tecnico organizzativa per iniziative che l'Amministrazione Comunale proponga di attuare in periodi determinati da concordarsi fra le parti nel corso di ogni anno.

### **Articolo 7 - Criteri e procedimento di assegnazione dei locali o aree ad uso commerciale**

1. Gli assegnatari dei locali concessi ad uso commerciale vengono scelti di norma mediante trattativa privata previa gara ufficiosa, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento dei contratti, mediante pubblicazione di un avviso, approvato dalla Giunta, che indichi requisiti e criteri di assegnazione previsti, in via generale, nel presente atto.

2. Gli assegnatari degli immobili concessi ad uso commerciale possono essere scelti sulla base delle istanze presentate all'Amministrazione Comunale dagli Enti, Associazioni, Cooperative ed altre organizzazioni corredate del progetto economico da realizzare .

L'istruttoria per la valutazione del progetto è demandata alla Commissione intersettoriale, di cui all'art. 10, commi 2 e 3, che valuta osservando i seguenti parametri:

- affidabilità certificata del richiedente;
- fattibilità economica del progetto;
- coerenza con i piani di sviluppo dell'ente e deliberati nella relazione previsionale e programmatica.

### **Articolo 8 - Requisiti per assegnazione dei locali per attività' diverse.**

1. Possono, in particolare , essere destinatari di beni immobili comunali da destinare a sede della propria attività istituzionale o statutaria:

- enti pubblici
- istituzioni culturali di cui al DPR n°834/1984;
- altri enti, istituti o fondazioni e associazioni riconosciute che perseguono fini di rilevante interesse culturale;

### **Articolo 9 - Criteri di riduzione del canone per attività nel campo del volontariato e dell'associazionismo.**

1. I soggetti operanti in forme associative, le associazioni di volontariato e le cooperative sociali possono essere assegnatari, con le forme giuridiche sopra descritte, di beni immobili di proprietà comunale o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione, con una riduzione del canone locativo o concessorio, previamente determinato con le modalità indicate all'art. 5, secondo le percentuali di seguito indicate:

- minimo previsto, pari a lire centomila, per i soggetti operanti nei settori previsti



dalle leggi speciali vigenti in materia di tossicodipendenze e di pubblica assistenza;

- 90% per i soggetti operanti nell'ambito dei settori di attività e di impegno nei campi assistenziale e sanitario, e più precisamente per quanto riguarda handicap, emarginazione, patologie gravi, i soggetti operanti in ambito sociale con riferimento alla terza età, le cooperative sociali in cui siano presenti almeno il 30% di "soci volontari" (ex art.2 della Legge n. 381 dell'8.11.1991) ed almeno il 30% di "persone svantaggiate" (ex art.4 della Legge n. 381 dell'8.11.1991);
- 80% per i soggetti operanti nei settori ricreativo, culturale, sportivo, ambientale, aggregativo e sociale e le cooperative sociali in cui siano presenti almeno il 30% di "soci volontari" ovvero almeno il 30% di "persone svantaggiate";

#### **Articolo 10 - Criteri e procedimento di assegnazione degli immobili ad uso diverso da quello commerciale**

1. I beni immobili di cui all'arti, da destinare ad attività diverse dall'uso commerciale, sono assegnati con provvedimento della Giunta Comunale ai soggetti di cui all'art. 8 che presentino richiesta di ottenere spazi, in base ad una istruttoria svolta in relazione ai seguenti fattori, elencati in ordine di importanza:

- a) riconoscimento della funzione svolta, nel tempo e nella città, come rilevante per fini pubblici o per l'interesse collettivo dalle vigenti leggi, dallo Statuto Comunale o dai Regolamenti;
- b) carattere delle finalità prevalenti perseguite dal soggetto con l'attività per l'esercizio della quale viene richiesta l'assegnazione del bene immobile comunale;
- c) struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente.

2. Una Commissione Intersettoriale predisporrà per la Giunta l'istruttoria per la concessione degli immobili disponibili, privilegiando, ove possibile, l'uso plurimo degli spazi da parte di più soggetti interessati.

3. La suddetta Commissione, da nominarsi da parte della Giunta Comunale, è composta dai Dirigenti delle unità organizzative interessate presieduta dal Direttore Generale dell'ente.

#### **Articolo 11 - Obblighi dell'assegnatario**

1. I contratti o le concessioni in uso a terzi dei beni comunali, per qualsiasi attività, così come sopra definiti, devono prevedere a carico dell'assegnatario:

- a) l'obbligo di pagamento del canone o del corrispettivo per l'utilizzo,
- b) l'onere delle spese inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria,
- c) il pagamento delle utenze,
- d) il pagamento delle spese di gestione,



- e) la stipulazione dell'assicurazione contro i danni,
  - f) la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso;
  - g) presentazione del consuntivo di gestione per estratto o una relazione sull'attività svolta;
2. Il locatario o il concessionario deve altresì garantire una utilizzazione dei beni compatibile con le disposizioni della L. n. 46/90 e del D.Lgs. n.626/94, rispettando gli impianti a norma e dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni.
  3. I Settori competenti ogni anno trasmetteranno al Settore Patrimonio ed ai Consigli di Circoscrizione, per quanto di rispettiva competenza, l'elenco degli assegnatari che hanno diritto alla prosecuzione dell'atto di concessione in relazione al perdurare dei criteri di assegnazione ed ai consuntivi di attività presentati.
  4. Il mancato rispetto di uno o più degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 o la motivata mancata inclusione nell'elenco di cui al comma 3 comportano lo scioglimento del rapporto contrattuale o concessorio.

#### **Articolo 12 - Assegnazione di beni immobili comunali nelle frazioni.**

1. La Giunta Comunale provvederà ad assegnare i beni ricadenti nelle Frazioni con proprio provvedimento, sentiti i Consigli di Circoscrizione.
2. il Patrimonio Comunale nelle frazioni verrà utilizzato al fine di favorire il cooperativismo, l'associazionismo e di promuovere la nascita ed il consolidamento di gruppi di incontro e di forme di aggregazione spontanea dei cittadini, favorendo altresì l'uso plurimo dei locali.

#### **Art. 13 - Durata dell'Atto di assegnazione dei beni.**

1. L'atto di assegnazione per l'utilizzazione dell'area e degli immobili che vi insistono ha la durata massima di diciannove anni, a decorrere dalla data di registrazione della convenzione o del contratto.
2. La durata verrà stabilita, su parere motivato della commissione, in funzione al progetto da realizzare.
3. Trascorso tale termine, l'atto di assegnazione scadrà di pieno diritto senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.
4. Tuttavia, decorso il periodo stabilito, nell'eventualità che le aree siano disponibili, gli assegnatari potranno fare richiesta e, a parità di condizioni, rispetto ad altra persona giuridica o fisica interessata, avranno la priorità.
5. Il Comune può revocare l'atto di assegnazione per sopravvenuta necessità di utilizzazione dei beni per usi di carattere istituzionali oppure quando il concessionario non rispetti le condizioni contrattuali stabilite in convenzione e non ottemperi al pagamento del canone stabilito.



#### **Art. 14 - Proprietà**

1. Le opere, gli impianti e i manufatti, nonché ogni altra opera *realizzata* sulle aree oggetto del presente regolamento (recinzioni, piante, etc.) il cui onere è a totale carico del concessionario, diverranno alla scadenza dell'atto di assegnazione o al momento della risoluzione in tronco del medesimo, di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Iglesias, previa stesura in contraddittorio, fra le parti, del necessario verbale di contestazione dello stato dei beni, il quale inoltre, per tale fatto, nulla dovrà riconoscere alla controparte.
2. Il Comune in assenza dell'assegnatario, dopo regolare avvertimento e diffida e assegnazione di termini a presenziare, provvederà a redigere il verbale di contestazione di cui al comma precedente secondo norma di legge ed a prendere conseguentemente possesso del bene.

#### **Art. 15 - Modalità di pagamento del canone per l'utilizzazione dei beni.**

1. Per tutta la durata dell'assegnazione il canone, fissato dall'ufficio tecnico comunale sulla base dei valori in comune commercio, sarà pagato dai concessionari c/o il tesoriere comunale in quattro rate uguali trimestrali anticipate, entro il primo giorno del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, senza eccezioni e riserve. Il pagamento non dovrà essere sospeso per nessun motivo non dipendente dall'Amministrazione Comunale.
2. L'importo del canone rimarrà invariato fino alla scadenza contrattuale, salvo l'aggiornamento previsto dalla legge e pari al 75% dell'indice ISTAT sulla variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati;

#### **Art. 16 - Utilizzo delle aree e delle infrastrutture.**

1. Le aree assegnate costituiscono, nell'insieme del presente regolamento, spazi sociali ed economici a servizio della collettività per i quali è richiesto un costante controllo dello stato ambientale e funzionale; le attrezzature e tutti gli impianti che vi insistono devono risultare in ogni momento in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione. Pertanto il soggetto assegnatario:
  - sarà unico responsabile, di fronte al Comune, degli eventuali inconvenienti che il Comune medesimo avesse a rilevare in dipendenza dell'uso degli impianti di cui trattasi.
  - non potrà farne uso difforme rispetto a quanto stabilito nella concessione o nel contratto.

#### **Art. 17 - Funzionamento manutenzione e custodia.**

1. Tutti gli oneri necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il funzionamento, nonché per la custodia e per qualsiasi altro lavoro inerente l'area e gli impianti suddetti, sono a carico totale del soggetto assegnatario.





2. Il Comune avrà facoltà di effettuare controlli in ogni momento, di prescrivere l'attuazione di lavori obbligatori per legge o per contratto e, per la durata dei lavori, l'interruzione temporanea della pubblica utilizzazione dei beni concessi.

**Art. 18 - Divieto di sub-concessione/locazione.**

1. E' vietato all'assegnatario di sub-concedere o sub-locare , in tutto od in parte, con o senza corrispettivo, il bene assegnatogli dal Comune, nonché di apportare innovazioni od attuare, senza autorizzazione, modifiche alla morfologia del terreno e agli impianti stessi, se non previsti nel progetto preliminare all'assegnazione.

**Art. 19 - Cauzione.**

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi, l'assegnatario, ad eccezione dei casi in cui l'assegnazione non avrà fini di lucro, verserà nella cassa Comunale un deposito cauzionale infruttifero in numerario o a mezzo di fideiussione bancario pari ad 1/20 (un ventesimo) del valore delle opere da realizzare sulle aree concesse. Detta somma o fideiussione sarà restituita o svincolata alla scadenza dell'atto di assegnazione e sempre che il concessionario abbia adempiuto ad ogni suo obbligo ed ogni controversia sia stata definita e liquidata.
2. Il Comune avrà diritto di trattenere ed incamerare la somma di cui sopra fino alla concorrenza di ogni suo credito, in caso di insolvenza, di inadempienza o di danni procurati dal concessionario ai beni concessi, senza pregiudizio degli ulteriori diritti e di ogni altra azione.

**Art. 20 - Risoluzione.**

1. Le infrazioni alle disposizioni e alle condizioni del presente regolamento comportano la risoluzione, di diritto e di fatto, del contratto o del provvedimento di concessione e la immediata riconsegna al Comune del bene concesso.
2. Per esigenze inderogabili, l'Amministrazione può rientrare in possesso dell'area o degli immobili in qualsiasi momento, salvo eventuali indennizzi od altra forma di compensazione all'assegnatario.

**Art. 21 - Responsabilità verso terzi.**

1. L'assegnatario è responsabile per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto dell'atto di assegnazione.

**Art. 22 - Leggi e regolamenti da osservarsi.**

1. L'assegnatario è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di beni appartenenti al patrimonio pubblico e dettate da:





- leggi nazionali e regionali ;
  - regolamenti Comunali ;
  - legislazione antincendio.
2. Deve, inoltre, adottare tutti i provvedimenti cautelativi necessari a garantire la pubblica e privata incolumità ed evitare danni ai beni pubblici e privati a norma delle vigenti disposizioni in materia a mezzo polizza assicurativa.

#### **Art. 23 - Assegnazione delle aree e/o immobili.**

1. Il Comune di Iglesias disporrà l'assegnazione a favore di quei soggetti che ne facciano richiesta, ai sensi delle disposizioni del presente regolamento. Le decisioni degli organi comunali competenti, in merito all'accoglimento o meno delle richieste, sono inappellabili e dovranno essere comunicate all'interessato entro 90 gg. dalla presentazione, salvo interruzioni di termini.

#### **Art. 24 - Modalità per l'assegnazione.**

Per l'attribuzione delle aree e/o immobili, l'amministrazione, dopo opportuna pubblicità, rispetterà il seguente ordine:

1. residenti nel Comune di Iglesias;
2. privati singoli ed associati, enti o società che non perseguano fini di lucro, che dovranno dimostrare e documentare tale loro natura;
3. cooperative di giovani regolarmente costituite secondo finalità di cui al presente regolamento;
4. privati singoli ed associati, enti o società che si prefiggano di fornire un servizio alla portata di tutti;
5. privati singoli ed associati, enti o società che intendono utilizzare le aree e/o immobili per una pratica esclusiva e riservata allo sport e al tempo libero.

#### **Art. 25 - Richiesta di assegnazione.**

I soggetti interessati all'assegnazione di aree e/o immobili, dovranno farne regolare richiesta al Comune nei modi e tempi stabiliti dal presente regolamento. Le domande di assegnazione dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- domanda in carta legale indirizzata al Sindaco del Comune di Iglesias;
- certificazione, dichiarata e sottoscritta secondo le modalità prescritte dall'art. 2 della legge 127/97 come modificata ed integrata dall'art. 2 della legge 191/98 in merito alla semplificazione della certificazione anagrafica, attestante il godimento dei diritti civili e politici nonché residenza e/o sede legale;.
- estratto catastale dell'area richiesta;



- relazione dettagliata delle iniziative e modalità di svolgimento delle attività e dei servizi proposti nell'area richiesta;
- disegni esplicativi planivolumetrici, redatti da un tecnico abilitato;
- stima dei costi presunti necessari per la realizzazione dell'intervento.

#### **Art. 26 - Principi generali**

1. Qualora gli assegnatari intendessero realizzare sulle aree oggetto del presente regolamento delle opere oppure ristrutturare gli eventuali manufatti già esistenti, dovranno produrre la documentazione richiesta dal presente regolamento all'art. 25 presentando il relativo progetto corredato dai necessari elaborati tecnici e contabili.
2. Gli interventi di cui al precedente comma, non dovranno compromettere gli aspetti ambientali e/o paesaggistici, causare situazioni pregiudizievoli sul territorio, in particolare per l'igiene e l'inquinamento, e non dovranno essere in contrasto con gli strumenti urbanistici ed il regolamento edilizio vigente nel Comune di Iglesias.
3. I progetti dovranno essere esaminati dalla Commissione Intersettoriale di cui all'art. 10 ed ottenere la relativa approvazione.

#### **Art. 27- Controllo sulle opere eseguite dai concessionari.**

1. Il Comune di Iglesias effettuerà in ogni momento, controlli sulle opere in corso di realizzazione a cura degli assegnatari sulle aree oggetto del presente regolamento, utilizzando il proprio Ufficio Tecnico.
2. I controlli di cui al comma precedente consisteranno nelle verifiche dei tempi e delle modalità di esecuzione dei lavori, che saranno stabiliti nell'apposita convenzione o contratto di assegnazione.
3. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nei precedenti commi il Comune potrà avvalersi dell'istituto della risoluzione o procedere alla revoca del provvedimento di concessione.

#### **Art. 28 - Affidamento dei lavori e Direzione dei lavori.**

1. L'assegnatario deve comunicare al Comune, non oltre trenta giorni avanti l'inizio dei lavori, il nominativo dell'impresa cui è affidata l'esecuzione dei lavori stessi e le generalità del Direttore ai lavori.
2. La data di inizio dei lavori deve essere immediatamente comunicata al Comune.
3. Il soggetto assegnatario e l'impresa appaltatrice si impegnano ad osservare la legislazione vigente in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione volontaria, l'invalidità, etc. ed a rispettare i contratti nazionali collettivi di lavoro.
4. L'inosservanza delle precedenti disposizioni è causa di risoluzione della convenzione ai sensi del precedente art. 3 .



**Art. 29 - Campo di applicazione.**

1. Tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento valgono anche per quelle opere acquisite al patrimonio indisponibile del Comune di Iglesias che possano formare oggetto di un provvedimento di concessione a tempo determinato, o acquisite a qualunque altro titolo.

**Articolo 30 - Normativa transitoria e finale**

1. Le assegnazioni di diritto e/o di fatto in corso continuano alle condizioni previste dal presente Regolamento, purché in regola con i requisiti stabiliti nel medesimo.
2. Con riferimento alle assegnazioni disdettate ed a quelle rinnovate, saranno applicati i criteri e le modalità previsti nel presente Regolamento.
3. Annualmente la Giunta informerà il Consiglio comunale sulla attività di gestione delle norme del presente Regolamento.
4. Le norme del presente regolamento abrogano qualsiasi altra disposizione in materia.

**INDICE**

PARTE I	NORME GIURIDICO - AMMINISTRATIVE.
PARTE II	MODALITÀ' DI ASSEGNAZIONE E PROCEDURA DI RICHIESTA.
PARTE III	NORME TECNICHE.

**PARTE I**

ART. 1	OGGETTO E FINALITÀ'
ART. 2	TOPOLOGIA DEI BENI IMMOBILI CONCEDIBILI IN USO A TERZI.
ART. 3	FORME GIURIDICHE DI ASSEGNAZIONE DEI BENI.
ART. 4	SOGGETTI DESTINATARI DEI BENI IMMOBILI
ART. 5	DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI O DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PER L'USO DEGLI IMMOBILI COMUNALI.
ART. 6	FACOLTÀ' DI RIDUZIONE.
ART. 7	CRITERI E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEI LOCALI O AREE AD USO COMMERCIALE
ART. 8	REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOCALI PER ATTIVITÀ' DIVERSE.
ART. 9	CRITERI DI RIDUZIONE DEL CANONE PER ATTIVITÀ' NEL CAMPO DEL VOLONTARIATO E DELL'ASSOCIAZIONISMO.
ART. 10	CRITERI E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO DIVERSO DA QUELLO COMMERCIALE.
ART. 11	OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO.
ART. 12	ASSEGNAZIONE DI BENI IMMOBILI COMUNALI NELLE FRAZIONI.



**PARTE II**

- ART. 13 DURATA DELLA CONCESSIONE O DEL CONTRATTO
- ART. 14 PROPRIETÀ'.
- ART. 15 MODALITÀ' DI PAGAMENTO DEL CANONE PER L'UTILIZZAZIONE DEI BENI.
- ART. 16 UTILIZZO DELLE AREE E DELLE INFRASTRUTTURE
- ART. 17 FUNZIONAMENTO MANUTENZIONE E CUSTODIA.

**PARTE III**

- ART. 18 DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE O SUB-LOCAZIONE.
- ART. 19 CAUZIONE.
- ART. 20 RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE.
- ART. 21 RESPONSABILITÀ' VERSO TERZI.
- ART. 22 LEGGI E REGOLAMENTI DA OSSERVARSI.
- ART. 23 ASSEGNAZIONE DEGLI IMMOBILI.
- ART. 24 MODALITÀ' PER L'ASSEGNAZIONE.
- ART. 25 RICHIESTA DI CONCESSIONE.
- ART. 26 PRINCIPI GENERALI.
- ART. 27 CONTROLLO SULLE OPERE ESEGUITE DAI CONCESSIONARI
- ART. 28 AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DIREZIONE DEI LAVORI
- ART. 29 CAMPO DI APPLICAZIONE.
- ART.30 NORMATIVA TRANSITORIA.